

VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

In caso di notifica o contestazione di un verbale per violazioni amministrative al codice della strada, per il quale è ammesso il pagamento in misura ridotta (minimo edittale della sanzione), è possibile estinguere la relativa violazione mediante pagamento della sanzione pecuniaria, oppure presentare ricorso avverso allo stesso, secondo le modalità di seguito indicate.

I termini per il pagamento o per il ricorso decorrono dalla data di contestazione o notificazione del verbale.

Per le notifiche avvenute a mezzo servizio postale, i termini decorrono dalla data di ricezione dell'atto da parte del trasgressore o obbligato in solido.

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (art. 202 C.d.S.)

Il Codice della strada, nella quasi totalità dei casi di violazioni per cui sia prevista una sanzione pecuniaria, riconosce al trasgressore o all'obbligato in solido la possibilità di pagare, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione il pagamento in misura ridotta corrispondente al minimo edittale previsto dai singoli articoli del C.d.S.

Scaduti i 60 gg. senza che sia stato effettuato il pagamento ridotto o proposto ricorso od opposizione, il verbale di contestazione costituisce titolo esecutivo per il pagamento, ma la somma da pagare sarà pari alla metà del massimo edittale, più le spese di procedimento.

Il pagamento in misura inferiore al dovuto è trattenuta a titolo di acconto da ritenersi e non avrà valore ai fini dell'estinzione dell'obbligazione; l'ufficio darà corso, conseguentemente, alla procedura di riscossione coattiva di una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale maggiorata delle spese di procedimento.

PAGAMENTO DIRETTO (Artt. 202 c. 2 bis – 207 C.d.S. e 391 Reg. C.d.S.)

È obbligatorio il pagamento della sanzione direttamente nelle mani dell'agente accertatore per:

- alcune violazioni commesse da titolare di patente C, CE, D, DE nell'esercizio dell'attività di autotrasporto;
- per qualsiasi violazione da chiunque commessa quando il veicolo è immatricolato all'estero o munito di targa EE.

RIDUZIONE DEL 30% SULL'IMPORTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE

A seguito delle modifiche al Codice della Strada introdotte dal cosiddetto "Decreto del Fare" è possibile ora beneficiare di una **riduzione del 30% sull'importo delle sanzioni pecuniarie** derivanti da violazioni al codice della strada **nel caso in cui il pagamento venga effettuato entro 5 giorni.**

Possono usufruire della riduzione il trasgressore, il proprietario del veicolo e l'obbligato in solido, può essere applicata ai verbali contestati al trasgressore dall'agente accertatore, ai verbali notificati, ai "preavvisi" lasciati sul parabrezza del veicolo in sosta e nei casi di pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore previsti dall'art. 207 C.d.S.

Il pagamento deve essere effettuato **entro 5 giorni** dalla data di contestazione o notificazione del verbale oppure entro 5 giorni dalla data del "preavviso".

Per il calcolo corretto del periodo di 5 giorni, si ricorda che non si conta il giorno iniziale della contestazione/notificazione e che i giorni festivi vanno conteggiati ma se il termine scade in un giorno festivo la scadenza viene portata al primo giorno feriale utile (es.: violazione contestata sabato 20 dicembre: il giorno 20 non si calcola ed i 5 gg scadono il 25 dicembre che è festivo, il 26 dicembre idem pertanto il giorno ultimo utile per il pagamento ridotto del 30% sarà il 27 dicembre).

Casi in cui non è applicabile la riduzione:

- tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo;
- tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida;
- tutte le violazioni per le quali il pagamento viene determinato dal Prefetto (pagamento in misura ridotta non ammesso).

MODALITÀ DEL PAGAMENTO

Il verbale contestato e/o notificato o il preavviso contengono al suo interno l'indicazione della somma da pagare comprensiva di eventuali di spese per il procedimento e di notifica.

Detto pagamento va effettuato con:

- **versamento su c/c postale n° 69139350 intestato a "Amministrazione Provinciale di Perugia sanzioni – Polizia Provinciale Serv. Tesoreria" - Causale: Violazioni al Codice della Strada il numero e l'anno del verbale.**
- **versamento su c/c bancario IBAN: IT 34 C0200803039 000000852576 -Causale: Violazioni al Codice della Strada il numero e l'anno del verbale.**
- **pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore** per le violazioni commesse da titolare di patente C, CE, D, DE nell'esercizio dell'attività di autotrasporto, nonché per qualsiasi violazione da chiunque commessa, quando il veicolo è immatricolato all'estero o munito di targa EE (art. 207 C.d.S.)

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA NON CONSENTITO (Art. 202 c. 3 e 3 bis C.d.S)

Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando:

- il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi;
- il conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che deve avere con sé;
- è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo (art. 210, c.3)

Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione e' trasmesso al Prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni e sarà il Prefetto con propria ordinanza-ingiunzione a stabilire l'ammontare della sanzione. Eventuali somme versate prima dal trasgressore saranno tenute in conto nella somma da iscrivere a ruolo (o nell'ingiunzione

fiscale), ma per il resto non hanno alcun effetto e non impediscono neanche la presentazione del ricorso.

Per violazioni costituenti reato non è consentito il pagamento in misura ridotta.

RICORSO (art. 203 – 204 bis C.d.S.)

Avverso il verbale di contestazione, entro i termini di 60 giorni dalla contestazione o notificazione, a condizione che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'interessato può proporre ricorso in carta libera, alternativamente, a

- **Prefetto della Provincia di Perugia**, con possibilità di richiedere audizione personale. In caso di rigetto del ricorso, il Prefetto ingiungerà il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale, oltre alle eventuali ulteriori spese di procedimento.
Il ricorso, indirizzato al Sig. Prefetto, può essere presentato direttamente, o a mezzo raccomandata, al Comando Polizia provinciale di Perugia – via Palermo 06129 Perugia, ovvero alla Prefettura di Perugia.
<http://www.prefettura.it/perugia/multidip/index.htm>
- **Giudice di Pace del luogo della commessa violazione, entro il termine di 30 giorni** presso la Cancelleria del Giudice stesso, direttamente dell'interessato, a mezzo di procuratore speciale ovvero tramite raccomandata.
Nella provincia di Perugia sono presenti le seguenti cancellerie:
Giudice di Pace di Foligno
Giudice di Pace di Orvieto
Giudice di Pace di Perugia
Giudice di Pace di Spoleto
Giudice di Pace di Todi
Per conoscere i comuni di competenza e gli indirizzi delle cancellerie sopra elencate si rimanda al sito del Ministero della Giustizia tramite il link di seguito riportato:
http://www.giustizia.it/uffici/info/indirizzi_uffgiud.htm

Rinviare al sito della Prefettura di Perugia e a quella del Giudice di Pace di Perugia o e ad altro sito che ne individui anche la competenza territoriale.

RISCOSSIONE COATTIVA DEROGA ALLA L. N. 689/81, ART. 27" E ART. 203, COMMA 3, DEL C.D.S.

Qualora, entro i termini indicati non sia stato presentato ricorso o non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il verbale costituirà titolo esecutivo per la riscossione coattiva di una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale, più le maggiorazioni e le spese di procedimento.

NOTIFICAZIONE VERBALE A SOGGETTO ESTRANEO (ART. 386 REG C.D.S.)

Nel caso in cui l'interessato o gli altri soggetti obbligati, alla data dell'accertamento della violazione non risulti più proprietario del veicolo né titolare di alcun diritto di cui all'art. 196 C.d.S., è tenuto a fornire tempestivamente comunicazione scritta a questa Polizia Provinciale, fornendo copia dell'atto di cessione (atto notarile o qualsiasi atto idoneo a trasferire la

proprietà del veicolo) da cui si possano ricavare le generalità complete del nuovo proprietario e restituendo il verbale ricevuto.

PRESCRIZIONE DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE Art. 209

Il diritto di riscuotere dal trasgressore le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme del Codice della strada si prescrive nel termine di **cinque anni** dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

La notifica del verbale di contestazione, dell'ordinanza-ingiunzione o della cartella esattoriale, interrompono il decorso del termine di prescrizione e ne fanno decorrere uno nuovo di uguale durata.

La prescrizione non opera automaticamente ma è necessaria che sia opposta dalla parte interessata a farla valere, con ricorso al Prefetto o con opposizione all' A.G..

Se il trasgressore paga il debito prescritto non ha diritto ad ottenere il rimborso della somma versata.